



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Ordinanza n° 44 del 04/06/2020

Ufficio proponente: P.O. N.7 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE NELLA C.D. FASE DUE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 E DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI NONCHE' DEGLI SCHIAMAZZI E DEI COMPORTAMENTI IN PUBBLICO LESIVI DELLA QUIETE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA NEL CONTESTO URBANIZZATO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BIANCAVILLA

IL SINDACO

Visti:

- il D. L. 3 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il D. L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il D.L. 16.5.2020, n. 33 ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID -2019;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e s.m.i. "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'anno 2020;
- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 02.6.2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana e le richiamate ed allegate "linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" del 25 maggio 2020, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Autonomie Locali, con le quali sono rappresentate le schede tecniche con gli indirizzi operativi specifici per la prevenzione ed il contenimento del contagio nel settore della ristorazione e delle altre attività produttive;

Considerato che, inoltre, il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 ha consentito, a far data dal 18 maggio 2020, la riapertura di tutto il commercio al dettaglio, dei servizi alla persona e delle attività di ristorazione, a condizione che siano rispettati i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nonché ha rimesso alle Regioni la facoltà di avviare, alle medesime condizioni ulteriori, attività economiche e produttive;

Preso atto dei contenuti delle prefate linee guida;

Visti, altresì,

- l'art. 72 del vigente Regolamento di Polizia Urbana il quale, fra l'altro, pone il divieto di schiamazzi nelle vie e piazze nell'orario notturno;
- la Determina Sindacale n. 437 del 01/12/1997 "Determinazione orario di attività dei pubblici esercizi. (art. 8 L.287/91)";
- il vigente Regolamento "Movida Biancavillese" approvato con delibera Consiliare n. 60/2015;
- il vigente Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 17/12/2019;

Preso atto, altresì, delle numerose segnalazioni pervenute dalla cittadinanza inerenti la problematica, in orario serale e notturno, degli schiamazzi, musica a volume eccessivo, rumori molesti, anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazione di sede stradale e di spazi pubblici che spesso si verificano in luoghi di ritrovo quali locali pubblici, vie e piazze, giardini pubblici, con assunzione nelle aree pubbliche di atteggiamenti chiassosi e/o molesti;

Atteso che questi casi di disturbi nascono, sia in via diretta e spontanea o in via mediata, in conseguenza dell'esercizio di attività ludiche, di svago, anche di carattere commerciale, quando queste attività sono svolte in ore serali e notturne, nel contesto urbanizzato del territorio;

Dato atto che la presente ordinanza si prefigge:

1) **Di dettare la disciplina per le attività di ristorazione** - bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, oltre che l'attività di asporto ai chioschi e agli automezzi attrezzati ed autorizzati sul territorio comunale per la vendita di panini - nel rispetto delle linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" del 25 maggio 2020, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Autonomie Locali, e dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 02.6.2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana;

2) **Di salvaguardare** la quiete, la incolumità pubblica e la sicurezza urbana attraverso la repressione di rumori molesti e la limitazione di quelli necessari, ovvero di regolamentare le attività rumorose assicurando fasce orarie di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle relative alla libera attività economica;

Considerato che è, pertanto, indispensabile porre rimedio a situazioni che interferiscono negativamente sulla serena convivenza della cittadinanza, creando pregiudizio e danni nei confronti delle persone e delle cose e, in particolare, dell'incolumità pubblica, della sicurezza dei cittadini, del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti onde scongiurare disagi psicofisici dovuti all'allarme ed insicurezza nella popolazione;

Vista la nota prot. n. 12943 del 04/06/2020 di trasmissione al Prefetto dello schema del presente provvedimento ai sensi del c. 4 dell'art. 54 D.l.gs 267/2000;

Ritenuto, pertanto, doveroso intervenire con strumenti autoritativi a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi in maniera tale da contemperare il diritto di riunione, il diritto allo svolgimento di attività economico-commerciali, ma anche il diritto della cittadinanza a vedere tutelata la salute e la sicurezza urbana, nonché la quiete pubblica e la tranquillità dei residenti, assicurando la serena ed ordinata convivenza fra i componenti della società stessa;

Valutato inoltre che, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, si rende necessaria, fra l'altro, l'adozione di misure sanzionatorie;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

- Per le motivazioni espresse in premessa che debbono intendersi per intero riportate trascritte nel presente dispositivo e per le precipue finalità di tutela della salute pubblica e di prevenzione e repressione dei rumori molesti nonché degli schiamazzi e dei comportamenti in pubblico lesivi della quiete pubblica e della sicurezza urbana nel contesto urbanizzato del territorio del Comune di Biancavilla,

A) nel rispetto delle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" del 25 maggio 2020, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Autonomie Locali e dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 02.6.2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana, sono consentite le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari.

Le attività di catering - fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale - sono autorizzate a partire dall'8 giugno 2020, rimanendo subordinata per ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee guida e le specifiche disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività propedeutiche all'apertura, compreso l'incontro con la clientela, purché nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.

Le ATTIVITA' DI RISTORAZIONE sono, in particolare, consentite con le seguenti prescrizioni, con la specifica che tutte le indicazioni infra riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione), oltre che per l'attività di asporto ai chioschi.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
- Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.

Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

- La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- La consumazione a buffet in modalità self-service non è consentita. È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
- Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.
- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

B) E' fatto divieto in tutto il territorio comunale di porre in essere comportamenti, che sono fonti e causa, sia in via diretta e spontanea o in via mediata, di fatti e situazioni quali schiamazzi, rumori molesti e chiassosi.

TUTTI I GIORNI, SABATO E DOMENICA COMPRESI DALLE ORE 23:00 ALLE ORE 08:00

La violazione della presente ordinanza, salvo quanto previsto dall'art. 659 del C.P. è punita con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.l.gs 267/2000 e secondo le modalità di cui alla legge 689/1981. I titolari di pubblici esercizi sono passibili di contestazioni per la condotta dei propri clienti. In

caso di accertato o reiterato disturbo alla quiete pubblica, il Sindaco si riserva di adottare tutte le iniziative utili alla tutela del benessere dei cittadini, compresa la chiusura dell'attività commerciale.

DETERMINA

Gli orari di apertura dei pubblici esercizi di ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno centri commerciali), oltre che l'attività di asporto ai chioschi - non potranno superare le ore 1:00, con divieto di apertura sino alle 6,00.

I distributori automatici di alimenti e bevande, parimenti, saranno chiusi nella medesima fascia oraria.

E' ammessa l'amplificazione vocale e strumentale; le esecuzioni musicali devono cessare alle ore 24:00 di ogni giorno.

La presente ordinanza ha validità dalla data odierna e fino al 14 giugno 2020 compreso, salvo eventuali proroghe e/o revoche che verranno disposte con provvedimenti statali, regionali o comunali.

DISPONE

- ai titolari degli esercizi pubblici, titolari di concessione di suolo pubblico, di vigilare affinché, all'esterno dei locali e in particolare all'uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché alla salute e all'igiene pubblica.

- I gestori sono obbligati, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti, giusta Ordinanza Sindacale n. 46 del 23/08/2018.

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine l'incarico di vigilare sul rispetto della presente ordinanza, punendo ai sensi di Legge gli eventuali trasgressori.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Catania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

La presente Ordinanza deve essere pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente e trasmessa :

- *Alla Prefettura*
- *Alla Questura*
- *Alla Guardia di Finanza*
- *Al Commissariato di Polizia di Stato - Adrano*
- *Comando Provinciale dei Carabinieri*
- *Stazione Carabinieri di Biancavilla*
- *Segretario Generale*
- *Polizia Municipale di Biancavilla*
- *Responsabili d Area*

BIANCAVILLA, 04/06/2020

IL SINDACO
BONANNO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.